



170/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero n. **80761** del registro di
Segreteria, proposto da **XX**, nato a omissis (omissis),
in data omissis (C.F. omissis), e residente
a omissis (omissis) in via omissis n. omissis, rappresentato e difeso,
giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Santino Spina
(C.F. SPNSTN87L07G273I) con domicilio digitale eletto, ai fini
delle comunicazioni di rito, all'indirizzo di posta elettronica
certificata: santinospina@pecavvpa.it

contro

L'INPS l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF:
80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in
persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso,
giusta procura in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (CF:
NCLFLV62T42H501M – pec:
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) e con la stessa
elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Regionale in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29

nonché contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso da sé stesso a mezzo del COMANDO
GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – Centro Nazionale
Amministrativo (CF: 93030280692) in persona del Capo Servizio
Trattamento Economico pro tempore Col. Amm. Lorenzo
Graticola (CF: GRTLNZ70E24B963S), PRESSO IL CUI Ufficio, in
Chieti Scalo, viale Benedetto Croce n. 154, è legalmente
domiciliato.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – Rappresentanza Militare
Italiana presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in
Europa (S.H.A.P.E.), in persona del ministro p.t., con sede legale
sita in Mons, (Belgio);

MINISTERO DELLA DIFESA – Segretariato Generale della Difesa
– Ufficio Amministrazioni Speciali (UAS), codice univoco
8PSDFX, in persona del ministro p.t., con sede legale sita in
Roma, via Marsala n. 104, 00185 (RM);

VISTO il decreto presidenziale n. 809 del 30.07.2024 di
assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava;

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;
Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza del 28 aprile 2026 l'Avv. Alessandro
Avagliano, in sostituzione dell'Avv. Santino Spina per il
ricorrente; l'Avv. Filippo Mangiapane, in sostituzione dell'Avv.

Flavia Incletolli, per l'INPS; nessuno è comparso per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Stato Maggiore della Difesa, Ministero della Difesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri (dal 10 ottobre 1984 al 2 febbraio 2023, data del suo collocamento in pensione con qualifica di Appuntato Scelto Qualifica Speciale) è insorto avverso il provvedimento di pensione n. 50667626 in quanto non conforme al proprio diritto poiché fondato su periodi contributivi non correttamente valorizzati.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente ha dedotto che, pur avendo svolto servizio di sicurezza presso la Rappresentanza Militare Italiana presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa (cd. SHAPE), presso la sede di Mons (Belgio), dal 7 ottobre 1995 al 1° dicembre 1999, il proprio trattamento pensionistico sarebbe stato erroneamente liquidato dall'istituto previdenziale in misura inferiore al dovuto (pari ad € 31.979,32) in ragione del mancato inserimento nell'estratto contributivo della contribuzione versata durante il citato periodo di missione all'estero (quadriennio 1995-1999).

Ha altresì rappresentato che, nonostante una serie di comunicazione inoltrate dal CNA di Chieti allo Stato Maggiore della Difesa - Rappresentanza Militare Italiana presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa (S.H.A.P.E.) e al Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa

– Ufficio Amministrazioni Speciali (UAS), al fine di ottenere per il periodo della missione gli importi utili al calcolo del trattamento pensionistico, veniva opposto netto diniego all'acquisizione della relativa documentazione.

Tale situazione rimaneva inalterata anche all'esito di formale diffida inoltrata dai difensori (nota pec del 27 febbraio 2025) alle odierne parti resistenti, respinta ancora una volta dallo S.H.A.P.E., inesitata dal Ministero e riscontrata dall'INPS con la precisazione di avere computato il trattamento erogato in virtù dei dati forniti dall'Amministrazione datrice di lavoro.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'esito il ricorrente ha, quindi, adito questo Giudice così concludendo: *“In via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre c.t.u. ex art. 97 c.g.c. volta ad accertare la quantificazione della somma effettivamente spettante e che avrebbe dovuto essere aggiunta a quanto già liquidato con il trattamento pensionistico; Nel merito: accogliere il ricorso e, per l'effetto; - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con l'inserimento della contribuzione versata durante il quadriennio di missione all'estero 1995-1999, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna delle resistenti alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento*

sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo;”.

2. Con memoria del 15 aprile 2026 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, per il tramite del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, confermando di avere posto a disposizione dell’Istituto previdenziale i dati completi relativi al servizio reso dal ricorrente e utili ai fini del computo del trattamento pensionistico, di avere al contempo richiesto alla SHAPE la documentazione utile al servizio reso dal medesimo, senza esito e, in ogni caso, di avere acquisito tale competenza solo successivamente (2022) ai periodi in contestazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda con il favore delle spese.

3. Con memoria del 13 aprile 2026 si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per essere l’Istituto non competente a formulare qualsivoglia valutazione in merito alla legittimità degli atti relativi allo *status* ed al trattamento economico quiescibile del dipendente statale, da adottarsi a cura dall’Amministrazione di appartenenza.

Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di carenza di legittimazione dell’INPS e, in subordine e salvo gravame, per la declaratoria di prescrizione dei ratei maturati in data anteriore al quinquennio precedente alla notifica del ricorso e non dovuto

il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute.

Con successiva nota del 17 aprile 2024, ha quindi prodotto i prospetti di computo del trattamento pensionistico, cedolino di pensione relativo al mese di giugno 2026 e relativi arretrati.

4. All'udienza del 28 aprile 2026 i difensori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le conclusioni rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va delibata con priorità l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Istituto resistente (art. 101 c.g.c.).

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale affermatosi in materia pensionistica secondo cui: *“le attribuzioni di “ordinatore principale e secondario di spesa” costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della pubblica amministrazione [...] non dovendosi distinguere la figura di obbligato sostanziale passivo dell'unitario procedimento di pensione che vede necessariamente coinvolti entrambi i soggetti [...] indipendentemente dall'essere parti nel giudizio, in quanto titolari o portatori di interessi qualificati [...] direttamente incisi dall'esito del giudizio”* (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, 18 ottobre 2019, n. 162, come richiamata dalla Sez. Giur. Puglia n. 66 del 1° febbraio 2021).

Sussiste, in sostanza, un interesse qualificato dell'Istituto previdenziale alla lite e ai relativi esiti che riverbereranno effetti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

diretti nella sfera giuridica dell'Ente previdenziale.

2. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.

È necessario un inquadramento preliminare circa la natura del servizio reso dagli appartenenti all'Arma dei Carabinieri presso lo SHAPE.

Il c.d. "S.H.A.P.E." è una Struttura di Comando della Nato con una propria organizzazione all'interno della quale opera una rappresentanza militare italiana con il compito di mantenere il collegamento tra tale Comando Supremo e lo Stato Maggiore della Difesa (cfr. Vademecum per il personale militare di nova assegnazione a S.H.A.P.E. sito istituzionale Ministero della Difesa).

Il trattamento economico corrisposto al personale assegnato presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate è costituito dal normale stipendio o altre indennità a carattere fisso e continuativo già corrisposte dall'Ente amministrativo nazionale designato per ciascuna Forza Armata (nel caso di specie dal Centro Nazionale Amministrativo di Chieti Scalo), da un assegno di lungo servizio all'estero e da un'indennità speciale ex art. 1808 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (*"1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno: a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; b) un'indennità speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all' articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigenti per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea. 2. L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario. 2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è sospeso in caso di particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali situazioni si provvede a integrare

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

quanto erogato dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare ai sensi del comma 1. 3. L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione. 4. Se la durata della destinazione all'estero è superiore a un anno, il militare può trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista per il dipendente. 5. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato, al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della difesa. 6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante, anche se prima di averla ultimata riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali, sottufficiali e graduati e a quaranta giorni per militari di truppa. 7. Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza è frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.8. L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie; in caso di assenza per infermità, esso è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo. 9. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati, che per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni. 10. Ai militari di truppa nelle situazioni indicate al comma 9, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo, i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, all'ente ove devono compiere il loro servizio. 11. Al personale militare che per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

missioni all'estero. 12. Il personale di cui al comma 1, incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza sia in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto: a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero; b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti a enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità".).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Dall'esame della disposizione citata si evince con immediatezza la natura dell'indennità di cui all'art 1808.

Si tratta in sostanza di una quota della sola retribuzione corrisposta in funzione e per il periodo di servizio all'estero e in relazione alla durata dello stesso.

Come noto il trattamento di quiescenza viene determinato, esprimendo sul punto un principio di carattere generale, ivi includendovi tutto ciò che ha natura di emolumento fisso e continuativo sulla scorta, naturalmente, dell'assoggettamento del percepito alla relativa contribuzione previdenziale (cfr. art. 13 L. 503/1992 e artt. 52 – 54 d.p.r. 1092/1973).

L'art. 53 d.p.r. 1092/73 precisa, nel definire la base pensionabile, che: *“Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile,*

costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di rado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;

c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado”.

Analizzando il caso di specie ed esaminati i prospetti elaborati dall'Istituto previdenziale, nonché dal prospetto contributivo prodotto dalla parte ricorrente, appaiono integralmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

valorizzati i periodi relativi alla missione estera dichiarati dall'odierno ricorrente (1995-1999) senza, al contempo, che possa evincersi dalla documentazione agli atti lo svolgimento di particolari incarichi (nemmeno del resto illustrati e descritti) da parte del militare utili all'accesso ad ulteriori specifiche indennità (deve escludersi la possibilità di acquisire validi elementi di prova dall'allegazione del foglio retributivo di altro militare ugualmente assegnato alla SHAPE) né dell'assoggettamento a trattenute previdenziali di tali ulteriori emolumenti percepiti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'Istituto previdenziale, al contempo, ha provveduto ad allegare ulteriore prospetto di pensione dal quale si evince un ricalcolo della stessa (il modello S.M. 5007 del 21.04.2023 prodotto dalla parte ricorrente relativo al trattamento provvisorio, reca in calce un importo annuo lordo di pensione pari ad € 31.979,32; il modello prodotto dall'INPS reca un importo lordo rideterminato pari ad € 32.085,07) comprovando altresì la determinazione dei relativi arretrati.

3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.04.2026
per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.04.2026 16:18:22
GMT+02:00